



N. /07 Reg. Sent.

N. 3814/1995 Reg. Ric.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA  
(Sezione II)  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso R.G. n. 3814/1995, proposto da Poste Italiane S.p.A. (già Ente Poste Italiane), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Amato ed elettivamente domiciliata presso Poste Italiane S.p.A. – Legal Affairs – Dislocazione di Milano, in Milano, via Cordusio 4

contro il

Comune di Milano, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Rita Surano, Armando Tempesta ed Anna Maria Moramarco e con domicilio eletto presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale, in Milano, via della Guastalla 8

per l'annullamento

del provvedimento del Comune di Milano atti 127.682.400/RI.16397/95 del 26 maggio 1995, notificato il 17 luglio 1995, recante diniego sull'istanza di sanatoria edilizia (condono) *ex l.* n. 724/1994 in relazione ad opere interne eseguite nell'unità immobiliare di via Gonzaga 6, in Milano.

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTO l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

VISTI gli atti di conferimento di nuovo mandato, depositati da Poste Italiane S.p.A.;

VISTE le memorie e documenti prodotti dalle parti a sostegno delle rispettive tesi e difese;

VISTI tutti gli atti di causa;

NOMINATO relatore, alla pubblica udienza del 19 dicembre 2007, il Referendario dr. Pietro De Berardinis ed udito lo stesso;

UDITI, altresì, i procuratori presenti delle parti costituite, come da verbale;

CONSIDERATO in fatto ed in diritto quanto segue

FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente, Poste Italiane S.p.a. (all'epoca della proposizione del ricorso: Ente Poste Italiane), inviava, con assicurata n. 1782 dell'11 maggio 1995, istanza di concessione in sanatoria *ex l.* n. 724/1994 (condono) al Comune di Milano per lavori eseguiti, in veste di locataria, all'interno dell'ufficio ubicato in via Gonzaga 4/6, facente parte di un immobile di proprietà dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

I lavori per cui veniva presentata richiesta di condono, eseguiti nel 1964, consistevano nella realizzazione di un soppalco con struttura portante metallica.

Il Comune di Milano – Settore Edilizia Privata – Ufficio Condono, con provvedimento atti 127.682.400/RI.16397/95 del 26 maggio 1995 respingeva la domanda di condono, in quanto

spedita oltre il termine del 31 marzo 1995, stabilito dall'art. 39, comma 4, della l. n. 724 cit. per la presentazione delle richieste di sanatoria.

1.1. Avverso il predetto diniego di condono è insorta Poste Italiane S.p.A., impugnandolo con il ricorso indicato in epigrafe e chiedendone l'annullamento.

A supporto del gravame, la società, all'epoca Ente Poste Italiane, ha eccepito innanzitutto la incompetenza del Comune ad adottare il provvedimento gravato, in base alla considerazione che le Amministrazioni statali ed equiparate e gli Enti istituzionalmente competenti (quale al tempo della proposizione del ricorso la ricorrente) non sarebbero tenuti alla presentazione della domanda di condono edilizio, non necessitando di titolo abilitativo per la realizzazione delle opere di competenza (così il punto 3.2 della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 20 luglio 1985, n. 3357/25, esplicativa della l. n. 47/1985: legge cui si richiama l'art. 39 della l. n. 724/1994).

Infatti, ai sensi dell'art. 29 della l. n. 1150/1942 e poi all'art. 81 del d.P.R. n. 616/1977, le opere delle suddette Amministrazioni ed Enti sono sottratte alla concessione comunale, per essere assoggettate al controllo urbanistico da effettuarsi dal Ministero dei Lavori Pubblici (ovvero dallo Stato d'intesa con la Regione interessata).

In secondo luogo, è stato contestato che le opere da sanare sarebbero semplici opere interne, come tali non soggette, ex art. 26 della l. n. 47/1985, né a concessione, né ad autorizzazione, essendo sufficiente comunicare al Sindaco la loro realizzazione mediante la presentazione di una relazione a firma di professionista abilitato alla progettazione.

Infine, la ricorrente ha eccepito, in subordine, che il termine del 31 marzo 1995, previsto a pena di decadenza per la presentazione della domanda di condono, non sarebbe applicabile al caso di specie, giacché inscindibilmente collegato al pagamento dell'oblazione, a propria volta non dovuta per le opere realizzate da Enti pubblici.

2. Si è costituito in giudizio il Comune di Milano, depositando in prossimità dell'udienza di merito una memoria con cui ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse della ricorrente, nonché nel merito l'infondatezza del gravame, del quale ha, pertanto, chiesto la reiezione.

3. Per conseguenza della trasformazione dell'Ente ricorrente in società per azioni, disposta con deliberazione del C.I.P.E. del 18 dicembre 1997 (adottata ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.l. n. 487/1993, conv. con l. n. 71/1994, e dell'art. 2, comma 27, della l. n. 662/1996), ed avvenuta in data 28 febbraio 1998, è venuto meno il patrocinio *ex lege* dell'Avvocatura dello Stato, che aveva inizialmente patrocinato il ricorso in epigrafe. Pertanto Poste Italiane S.p.A. ha provveduto alla nomina di un nuovo procuratore in sostituzione del precedente.

4. All'udienza del 19 dicembre 2007 la causa è stata riservata dal Collegio per la decisione.

5. Va preliminarmente affrontata l'eccezione di inammissibilità del gravame per carenza di interesse in capo alla ricorrente.

Tale eccezione è stata formulata dalla difesa comunale muovendo dalle stesse affermazioni a suo tempo esposte nel ricorso, per le quali l'Ente Poste Italiane non avrebbe avuto necessità di richiedere il condono edilizio, essendo sottoposto, ex artt. 29 della l. n. 1150/1942 e 81 del d.P.R. n. 616/1977, ad uno speciale procedimento di verifica della conformità o meno alla normativa urbanistico-edilizia della propria attività edificatoria.

Non si comprenderebbe, quindi, perché l'Ente Poste avrebbe presentato a suo tempo istanza di condono al Comune di Milano, se essa andrebbe considerata inutile, attesa la possibilità di ottenere l'identico risultato mediante un diverso e specifico procedimento.

L'eccezione non può essere condivisa, ma, nel contempo, la doglianza della ricorrente, sulla cui base l'eccezione stessa è stata formulata, è a propria volta da respingere.

Invero, anche accedendo alla tesi esposta nel ricorso, della non necessità della presentazione dell'istanza di condono, residua indiscutibilmente, ad avviso del Collegio, un interesse della parte ricorrente all'annullamento del diniego sul condono medesimo.

Ciò, in ragione sia del contenuto del predetto diniego, con particolare riguardo per la parte in cui reca il preannuncio dell'applicazione delle sanzioni previste dal capo I della l. n. 47/1985 (sanzioni che invece non potrebbero essere applicate in caso di accoglimento del ricorso), sia dell'*iter* logico-giuridico ad esso sotteso. Sotto quest'ultimo profilo, infatti, si osserva che il provvedimento è motivato sulla base della tardività della domanda di sanatoria e dunque non esclude – se non addirittura presuppone – che si tratti di opere in astratto condonabili, mentre la ricorrente, con il secondo motivo di gravame, ha sostenuto la non necessità di alcun titolo (e perciò nemmeno del condono) per le opere stesse, in quanto meramente interne.

Né si può trascurare il peso, quantomeno in punto di fatto, che avrebbe assunto il diniego del condono da parte del Comune in sede di procedimento di verifica della conformità dell'opera da parte del Ministero dei Lavori Pubblici (o meglio, dello Stato, d'intesa con la Regione): donde l'interesse anche per questo verso a rimuovere il suddetto diniego.

Inoltre, anche ad ammettere l'esperibilità in origine del procedimento *ex artt.* 29 della l. n. 1150/1942 e 81 del d.P.R. n. 616/1977 – che peraltro la ricorrente non ha dimostrato di avere a suo tempo attivato – trattasi di un procedimento che non potrebbe esperire più ora, attesa la sua trasformazione in società di diritto privato (cfr. T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, 3 novembre 2004, n. 1179; cfr. in proposito anche T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 15 maggio 2002, n. 285, che ha escluso l'esperibilità del giudizio di ottemperanza nei confronti di Poste Italiane S.p.A., considerata la natura di soggetto privato di quest'ultima, ed essendo le Pubbliche Amministrazioni i soli soggetti nei cui confronti il giudice amministrativo ha attribuiti dalla legge poteri per l'esecuzione delle sue decisioni).

Se ne deduce che l'interesse a ricorrere, sussistente per i motivi sopra detti al momento della proposizione del ricorso (quando l'Ente Poste Italiane avrebbe potuto esperire la procedura *ex artt.* 29 della l. n. 1150/1942 e 81 del d.P.R. n. 616/1977), risulta vieppiù sussistente oggi, in cui ai motivi prima illustrati si aggiunge l'impossibilità di attivare la suddetta procedura. È dunque rispettata, nella fattispecie in esame, la fondamentale regola processuale, secondo cui l'interesse al ricorso deve sussistere al momento della proposizione del gravame e permanere sino alla sua decisione (C.d.S., Sez. IV, 2 maggio 2007, n. 1921).

In definitiva, pertanto, l'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse a ricorrere deve essere respinta.

**5.1.** Come già accennato, deve essere al tempo stesso respinta anche la censura contenuta nel ricorso – di incompetenza del Comune ad adottare il provvedimento gravato – sulla cui base era stata formulata l'ora vista eccezione di inammissibilità. Ciò, per la semplice ragione che il provvedimento in parola reca il diniego dell'Amministrazione comunale sulla richiesta di sanatoria: diniego che, certamente, rientra tra i poteri della suddetta Amministrazione, come dimostra, del resto, lo stesso art. 39, comma 4, della l. n. 724/1994, a tenor del quale l'istanza di sanatoria va presentata al Comune competente. Né può pretendersi che fosse il Comune a

suggerire all'Ente Poste Italiane la strada più efficace da seguire per sanare la situazione dei lavori effettuati nell'immobile di via Gonzaga.

Se ne deduce l'infondatezza dell'ora esaminato motivo di ricorso.

**5.2.** Priva di fondamento è anche l'ulteriore censura della società ricorrente, secondo cui nel caso di specie – relativo ad un soppalco con struttura portante metallica – non sarebbero state necessarie né la concessione, né l'autorizzazione edilizia, trattandosi di opere interne ex art. 26 della l. n. 47/1985 ed essendo, perciò, sufficiente la comunicazione al Sindaco mediante presentazione di una relazione a firma di un professionista abilitato.

In proposito, infatti, dalla documentazione versata in atti dal Comune resistente (cfr. doc. 2) si ricava che l'opera abusiva per cui era stato chiesto il condono è un soppalco realizzato nel 1964 al piano terra di un edificio multipiano, con superficie netta di mq. 62,65 ed altezza di m. 2,61. Detto soppalco è costituito da una struttura metallica orizzontale e verticale, con il pavimento in linoleum, destinata a servizi accessori delle poste e dotata di una portata di 250 kg/mq.

Orbene, ancorché si tratti di opera interna e pur tenendo conto delle affermazioni di una parte della giurisprudenza, ritiene il Collegio che il caso in esame esorbits senza alcun dubbio dalla sfera applicativa del predetto art. 26 della l. n. 47/1985, atteso l'incremento della superficie utile ottenuto con il soppalco in discorso (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 8 maggio 2006, n. 699).

Ciò, tanto più, in quanto la destinazione del relativo spazio a servizi accessori P.T., avendo consentito la "liberazione" di altri spazi ed una loro possibilità di uso per la permanenza dei dipendenti, ha presumibilmente comportato, altresì, almeno in via indiretta, un maggior peso urbanistico dell'immobile (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, 7 novembre 2002, n. 1939).

Del resto, una tale conclusione è supportata anche dalla documentazione fotografica prodotta dal Comune di Milano, la quale dimostra la significatività dell'opera abusiva eseguita ed anzi la predisposizione del soppalco ad essere utilizzato per la permanenza in esso di persone (ciò è dimostrato in specie dalle fotografie relative agli arredi del soppalco).

Ne deriva l'infondatezza del motivo di ricorso ora analizzato.

**5.3.** In merito, infine, alla doglianza con cui si contesta la fondatezza della motivazione che il Comune ha addotto a giustificazione del diniego di condono – la tardività della presentazione della domanda di sanatoria, spedita ben oltre il termine del 31 marzo 1995 – sul rilievo della presunta inapplicabilità alla fattispecie in esame del suddetto termine decadenziale, si rileva che trattasi anche in questo caso di doglianza non condivisibile.

Invero, la ricorrente sostiene l'inapplicabilità al caso di specie della scadenza del 31 marzo 1995, giacché inscindibilmente collegata al pagamento dell'oblazione, la quale non è dovuta per le opere eseguite da Enti pubblici. Siffatta argomentazione è, però, del tutto inaccettabile, per almeno due ordini di motivi:

a) perché l'art. 39, comma 4, della l. n. 724/1994 afferma espressamente che il termine del 31 marzo 1995 per la presentazione delle domande di condono ha natura decadenziale, senza aggiungere alcunché al riguardo e senza prevedere deroghe, sicché l'interpretazione proposta dalla ricorrente non riceve alcun supporto dal dato normativo di riferimento;

b) per l'assurdità delle conseguenze alle quali condurrebbe l'accoglimento della tesi esposta dalla ricorrente, da cui deriverebbe, come nota acutamente e condivisibilmente la difesa del Comune, che l'Ente Poste Italiane e le altre Amministrazioni avrebbero potuto proporre in

qualunque momento la domanda di condono edilizio, trasformando così un provvedimento di carattere eccezionale in una misura ordinaria.

Anche il motivo di ricorso ora esaminato, pertanto, risulta destituito di fondamento.

6. In definitiva, il ricorso è nel suo complesso infondato e, come tale, va respinto.

7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, Sezione Seconda, così definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.

Condanna Poste Italiane S.p.A. al pagamento in favore del Comune di Milano delle spese di giudizio, che liquida in misura forfettaria in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), più I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, dal T.A.R. per la Lombardia, Sezione II, nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2007, con l'intervento dei signori magistrati:

MARIO AROSIO	Presidente
DANIELE DONGIOVANNI	Primo Referendario
PIETRO DE BERARDINIS	Referendario, estensore